

Sezione forestale  
Via Franco Zorzi 13  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 28 51  
fax +41 91 814 28 59  
e-mail dt-sf@ti.ch  
web www.ti.ch/sf

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Divisione dell'ambiente

---

## La Sezione forestale

### Richiamati:

- l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002;
- gli artt. 4 e 20 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 5 febbraio 1996;
- l'art. 4 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998;
- l'art. 2 del Decreto esecutivo concernente l'uso di fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell'11 luglio 1990;
- l'art. 11 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;

tenuto conto che in data 3 febbraio 2023 alle ore 12.00 è entrato in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto su tutto il territorio del Canton Ticino e anche nel Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo;

valutata l'evoluzione della situazione meteorologica in relazione al rischio d'incendi boschivi;

sentiti i pareri di MeteoSvizzera Locarno-Monti e dell'autorità forestale grigionese,

### comunica che:

1. Oggi, venerdì 21 aprile 2023 alle ore 12:00, viene revocato il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in Ticino e, in accordo con le autorità forestali del Canton Grigioni, anche nel Moesano. Il divieto rimane invece in vigore in Val Bregaglia e in Val Poschiavo.
2. In Ticino restano riservati i disposti degli art. 11 e art. 17 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) e più precisamente:

#### **Art.11 Limitazione dei fuochi all'aperto**

- <sup>1</sup> L'accensione di fuochi all'aperto e l'incenerimento di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m/slm.
- <sup>2</sup> Previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m/slm gli scarti vegetali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all'aperto solo se generano poco fumo. Tale facoltà è esclusa nelle zone edificabili.
- <sup>3</sup> Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per comprovate esigenze di natura fitosanitaria o dovuta all'effettiva impossibilità d'accesso veicolare al sedime.

**Decisione n. 741-2023.3025 del 21 aprile 2023**

- 4 Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all'aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.
- 5 Restano riservate le disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998.

**Art. 17 Contravvenzioni**

[...] le contravvenzioni di cui all'art. 5 sono punite dal Municipio con una multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--. La procedura è regolata dagli art. 147 e segg. della Legge organica comunale.

3. In Ticino restano inoltre in vigore eventuali misure volte a preservare la qualità dell'aria decise sulla base del decreto esecutivo concernente le misure d'urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto.

**PER LA SEZIONE FORESTALE CANTONALE**

**Il responsabile:**



**Nicola Calanca**